



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/05/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

STEINLEITNER BIANCA, Presidente e Relatore

DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice

DI MARIO ALBERTO, Giudice

in data 15/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2037/2022

proposto da

Silvia Bonaccorsi - BNCSLV47B51C351S

Difeso da

Raffaele Caccavo - CCCRFL80R04H703Q

Francesco Fabbiani - FBBFNC62R13A662W

ed elettivamente domiciliato presso studio@pec.fcassociati.it

Giuseppe Tringale - TRNGPP47T15C351D

Difeso da

Raffaele Caccavo - CCCRFL80R04H703Q

Francesco Fabbiani - FBBFNC62R13A662W

ed elettivamente domiciliato presso studio@pec.fcassociati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 23/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 42 e pubblicata il 28/01/2013

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LZ02981 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B01LZ02981 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:****Appellante:**

- annullare gli Avvisi di accertamento n. T9B01LZ02981/2011 per il 2006, n. T9B01LZ02988/2011 per il 2007 e n. T9B01LZ02993/2011 per il 2008 in capo alla Sig.ra Silvia Bonaccorsi e n. T9B01LZ00346/2012 per il 2008 e n. T9B01LZ00349/2012 per il 2007 in capo al Sig. Giuseppe Tringale;
- condannare l'Ufficio al pagamento delle spese, diritti e onorari, relativi all'intero giudizio.

Appellato:

- respingere il ricorso in riassunzione dei Contribuenti in epigrafe e voglia confermare integralmente gli avvisi d'accertamento in questione, dichiarando la legittimità e la fondatezza di tali atti impositivi.;
- con vittoria di spese e onorari di lite, anche per il grado di legittimità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla scorta della disamina della documentazione prodotta dai Contribuenti in risposta ai questionari agli stessi inviati dall'Ufficio, emergeva in capo ai Ricorrenti la sussistenza di una serie di voci di spesa con riferimento agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 in particolare: (i) Abitazione principale di proprietà di 250 mq. sita nel Comune di Milano, Via Donizetti, alla quale era collegato un mutuo che comportava l'esborso annuo di € 66.246,00; (ii) Abitazione secondaria di proprietà, di 160 mq. sita a Fornes, Minorca (Spagna), alla quale era collegato un mutuo che comportava l'esborso annuo di € 16.480,00; (iii) Imbarcazione a motore di centimetri 1716 immatricolata nel 1992, denominata Mistral e dotata di propulsori di potenza pari a 1640 hp acquistata nel 2005 con finanziamento mercantile Leasing che comportava l'esborso annuo di € 69.360,00; (iv) presenza di un collaboratore domestico non convivente per 1560 ore annue. Sulla scorta delle voci di spesa, l'Ufficio era nelle condizioni di individuare con conseguente emissione degli avvisi di accertamento oggetto del presente procedimento: (i) in capo alla Sig.ra Bonaccorsi per l'anno 2006, un reddito sintetico di € 313.992,00, a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 60.141,00; per l'anno 2007, un reddito sintetico di € 261.534,00, a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 143.897,00; per l'anno 2008, un reddito sintetico di € 296.263,00, a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 114.449,00; (ii) in capo al Sig. Tringale per l'anno 2007, un reddito sintetico di € 261.721,00, a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 87.304,00; per l'anno 2008, un reddito sintetico di € 336.008,00, a fronte di un reddito complessivo dichiarato di € 34.611,00. I contribuenti impugnavano gli avvisi eccependo: (i) nullità della notifica dell'avviso per violazione/falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e artt. 139 e 149 c.p.c.; (ii) nullità dell'avviso per violazione/falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 e 10 della L. n. 212/2000 stante la mancata attivazione del contraddittorio a seguito della notifica e successivo deposito di questionario; (iii) nullità dell'avviso per errori e sul metodo e criterio di calcolo del maggior reddito

del Contribuente. L'Ufficio costituito controdeduceva puntualmente alle eccezioni ex adverso mosse.

Con sentenza n. 23/13, depositata il 28/01/13, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente i ricorsi.

L'Ufficio proponeva appello evidenziando che i calcoli effettuati dal Collegio provinciale erano errati.

Con sentenza n. 2523/14, depositata il 14/05/14, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello e rigettava l'appello incidentale delle Controparti.

La sentenza di appello veniva impugnata dinanzi alla Corte di cassazione dai Ricorrenti con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Con Ordinanza n. 33786/21, depositata il 12/11/21, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dei Ricorrenti e cassava la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano.

Giuseppe Tringale e Silvia Bonaccorsi in data 09/06/2022 proponeva riassunzione in appello per i seguenti motivi:

- Incidenza del principio di diritto esposto dalla corte di cassazione sul presente giudizio di rinvio. Il Giudice del rinvio dovrà procedere alla valutazione, omessa nel giudizio di appello, della documentazione prodotta dai Ricorrenti nei precedenti gradi di merito idonea a giustificare le spese imputabili ai Ricorrenti sulla base degli Avvisi di accertamento oggetto di impugnazione che evidenzia l'illegittimità degli atti di accertamento emessi dall'Ufficio.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I – Milano in data 11/07/2022 presentava controdeduzioni per i seguenti motivi:

- Sulla incidenza del principio di diritto esposto dalla Corte di Cassazione sul presente giudizio di rinvio. Se è pur vero che la Suprema Corte ha rinviato al Collegio regionale la decisione in merito al soddisfacimento o meno dell'onere della prova da parte dei Contribuenti tramite la valutazione della documentazione in atti, è altrettanto indubitabile che sia onere di quest'ultimi quanto meno esplicitare sulla base di quali documenti i Giudici dovrebbero fondare il proprio convincimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte, analizzati gli atti a propria disposizione, ritiene necessario riformare il decisum di prime cure.

La documentazione prodotta dai contribuenti (vedasi il contratto di compravendita dell'abitazione secondaria sita in Spagna, l'attestazione delle spese condominiali sostenute per gli immobili di proprietà dei coniugi, e ancora la copia degli estratti conto bancari intestati al Sig. Tringale) attestano la mera proprietà dei beni immobili ed il possesso di alcune provviste economiche sul conto corrente bancario, tuttavia tale documentazione non può ritenersi prova idonea a sconfessare la determinazione dei maggiori redditi imponibili ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 operata dall'Ufficio. Occorre evidenziare che in tema di accertamento sintetico l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, mediante elementi certi, la divergenza tra reddito dichiarato e reddito determinato in via presuntiva, anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti e che è onere del contribuente. Il contribuente al contrario deve dimostrare l'esistenza e l'entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa escludendo quindi che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (cfr. Cassazione civile sez. trib., 26/07/2019, n. 20344; Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, n. 1243; Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15896). Gli accertamenti risultano legittimi in punto alla ricostruzione reddituale: risulta chiaramente dato atto che le spese relative all'abitazione principale e all'imbarcazione siano state ripartite al 50% tra i due coniugi e, pertanto, il sostenimento degli oneri relativi

a tali beni ha comportato l'applicazione degli indici di capacità contributiva previsti dai sopracitati decreti ministeriali nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi. Il Sig. Tringale inoltre è risultato avere la disponibilità, nelle annualità che interessano, oltre dei beni in comunione con la moglie, o comunque facenti parte del suo nucleo familiare, anche di un'auto Porsche, collegata a contratto di leasing che ha comportato un esborso di € 2.050,00 mensile. Orbene, deve dichiararsi la correttezza delle determinazioni dell'Ufficio avverso le quali i contribuenti risultano non aver fornito idonea prova soprattutto in ordine alla durata delle ulteriori fonti reddituali riportate in documentazione.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ridotte della metà alla luce della vittoria dei contribuenti nel giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese liquidate in € 4.000,00 già ridotte della metà alla luce della vittoria dei contribuenti per il giudizio di Cassazione.